

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 401

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004

(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 agosto 2004)



*Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze*

**Relazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge
28 dicembre 2001, n. 448**

L'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha istituito, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, il Fondo Unico per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

In attuazione del comma 4 del predetto articolo, la legge finanziaria 2004, articolo 4, comma 247, ha disposto che le autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti confluiti nei Fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'apposito allegato 2 della stessa legge, in corrispondenza delle originarie norme legislative. Per quanto riguarda questa Amministrazione, per l'esercizio finanziario 2004, gli stanziamenti sono stati raggruppati in due distinti capitoli iscritti nel Centro di responsabilità "*Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*".

Invece, lo stanziamento di € 168.558.000, di cui alla **Legge 31 dicembre 1991, n. 433** recante *disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa*, trattandosi di un'unica legge di settore concernente le calamità naturali di competenza di questa Amministrazione, è stato attribuito direttamente al capitolo 7451 preordinato per tale spesa.

Ciò posto, va ricordato che il recente decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 *recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica*, per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha operato, tra l'altro, una riduzione delle autorizzazioni di spesa confluite nei Fondi Unici di questo Ministero per gli importi

indicati nella Tabella 1 dello stesso decreto. Pertanto, le risorse a disposizione, dettagliatamente indicate nell'allegato 1, risultano:

Cap. 7005

Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese € 116.821.000

Cap. 7003

Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore della difesa del suolo e tutela ambientale € 109.859.000

Tot. € 226.680.000

* * *

Incentivi alle imprese - Cap. 7005

In tale capitolo sono confluite le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi pluriennali:

- 1) **Legge 27 dicembre 1983, n.730 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** - Titolo IV - Disposizioni in materia di esportazioni - articolo 18, ottavo e nono comma, per un importo di euro 12.913.000;
- 2) **Legge 7 agosto 1997, n. 266 recante interventi urgenti per l'economia**, articolo 12, secondo comma, per un importo di euro 12.913.000 .

Da un punto di vista operativo, le risorse relative a queste due leggi sono gestite attraverso "il Fondo 295", di cui alla legge 28 maggio 1973, n.295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.

Il Fondo 295, di cui è titolare questa Amministrazione, è gestito ai sensi del D.lgs 143/98 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) dalla SIMEST S.p.A. sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive ed è amministrato da un Comitato Agevolazioni. Il Fondo concede interventi agevolativi finanziari relativi a:

a) crediti all'esportazione, in relazione ad operazioni di finanziamento di forniture all'estero di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi di origine italiana (D.lgs. 143/98);

b) investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti dalle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. in paesi non appartenenti all'Unione Europea (L. 100/90 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero) e ai crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla FINEST S.p.A. in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (L. 19/91 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe).

L'intervento pubblico relativo al credito all'esportazione, non si configura come un contributo agli interessi "classico" alla produzione e agli investimenti, che in mancanza degli stanziamenti annuali o della disponibilità per competenza e cassa dei rifinanziamenti di leggi esistenti può essere semplicemente disattivato. L'intervento in questione, invece, provvede, in assoluta analogia con quanto in vigore presso i nostri paesi concorrenti, alla stabilizzazione del tasso di interesse, permettendo all'esportatore italiano di offrire alla controparte estera un credito a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione (da 2 a 15 anni in base alle regole internazionali) pur finanziandosi a tasso variabile. Il sostegno pubblico, quindi, non si configura tecnicamente come un incentivo, ma rappresenta un intervento strutturale finalizzato alla copertura del costo, per l'esportatore o per la banca finanziatrice, costituito dal differenziale tra il tasso fisso offerto alla controparte e il tasso variabile corrisposto all'istituto finanziatore. Se durante il periodo il tasso variabile a carico dell'esportatore risulta superiore al tasso fisso concesso alla controparte estera il Fondo versa all'esportatore la differenza. In caso contrario (tasso variabile inferiore al fisso) è l'esportatore a corrispondere la differenza al Fondo (cd. contributi negativi). In questo contesto, è fondamentale rilevare, che con l'intervento, si assume un'obbligazione giuridica per l'intera durata dell'operazione, come detto compresa tra due e quindici anni. In aggiunta, si segnala che l'operatività del Fondo 295 in materia di credito all'esportazione comprende i contributi per le operazioni di smobilizzo pro-soluto (forfaiting), che rappresenta lo strumento in assoluto prevalente per il sostegno pubblico all'esportazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tale tecnica consente alle PMI di liberarsi del rischio dell'operazione cedendo definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario.

La SIMEST interviene con un contributo relativo alla differenza tra il tasso di sconto applicato all'operazione dall'istituto finanziario e quello ritenuto congruo, sulla base degli accordi internazionali raggiunti in sede OCSE, dalla SIMEST stessa. Infine, va sottolineata l'importanza degli interventi agevolativi relativi agli investimenti all'estero (leggi 100/90 e 19/91), che rappresentano la concretizzazione del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese nazionali, cui è stata assegnata dal Governo un'assoluta priorità all'interno della politica economica estera. Anche in questo caso viene assunta un'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente, per tutta la durata del finanziamento, il contributo previsto dalle leggi citate.

Nel 2003 gli interventi relativi al credito all'esportazione (D.lgs. 143/98) hanno riguardato operazioni pari a 2.699 milioni di euro (-21% rispetto al 2002), di cui 2.100 milioni per operazioni di smobilizzo su crediti fornitore (-13% rispetto al 2002), e 599 milioni di euro (-40% rispetto al 2001) per finanziamenti su crediti acquirente. In totale, per il credito all'esportazione l'impegno di spesa del Fondo è stato pari a 228,6 milioni di euro, con un'incidenza sul volume delle operazioni agevolate dell' 8,5% per unità di importo accolto (a fronte del 6,5% dell'anno precedente). Questo vuol dire che ogni euro di intervento agevolativo impegnato attiva circa 11,8 euro di esportazioni di beni e servizi italiani.

Gli interventi relativi ai finanziamenti per investimenti all'estero (l. 100/90 e l. 19/91), invece, hanno riguardato operazioni per 171 milioni di euro. L'impegno di spesa del Fondo 295 è stato di 20,8 milioni di euro, con un'incidenza sul volume degli investimenti agevolati del 12,1 per cento. Questo vuol dire che ogni euro di intervento agevolativo attiva 8,3 euro di investimenti italiani all'estero.

Pertanto, gli importi stanziati sul capitolo 7005 per le due leggi in argomento, pari a complessivi euro 25.826.000, sono destinati al capitolo 7298 preordinato al finanziamento degli interventi descritti.

3) Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante *misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa di attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994* per un importo di € 90.995.000. Con l'articolo 2, comma 1, della predetta legge, è stato disposto un incremento delle disponibilità del Fondo (istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142) per il concorso statale nel pagamento

degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle Regioni indicate all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 691/1994, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. Ciò posto, tenuto conto della specificità degli interventi agevolativi e al fine di assicurare la continuità degli interventi già attivati, si ritiene opportuno destinare le risorse confluite nel capitolo 7005, per un importo di euro 90.995.000, al pertinente capitolo di spesa n. 7299.

Difesa del suolo e tutela ambientale - Cap. 7003

In tale capitolo sono confluite le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi pluriennali:

- 1) **Legge 31 gennaio 1994, n. 97** recante *nuove disposizioni per le zone montane*, per l'importo di euro 30.741.000.

Le risorse relative a questo Fondo sono ripartite annualmente dal CIPE tra le Regioni ai sensi della normativa citata, sulla base dei criteri atti a privilegiare la salvaguardia dell'ambiente, a contrastare i fenomeni di spopolamento, a migliorare il livello dei servizi e a salvaguardare l'occupazione. Le Regioni, a loro volta, ripartiscono le risorse tra le Comunità montane in coerenza con la programmazione regionale e con i piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane stesse. I criteri seguiti consentono prioritariamente il proseguimento degli interventi di riassetto idrogeologico e difesa del suolo che, in considerazione dell'estrema fragilità e vulnerabilità delle aree, sono condizione necessaria per lo sviluppo della montagna e per la sicurezza del territorio. Altri obiettivi sono rappresentati dal rafforzamento delle iniziative a favore delle aree boschive e della forestazione, nonché dal mantenimento dei servizi in montagna (soprattutto per la prima infanzia e per la popolazione anziana, nonché per i servizi scolastici). Per quanto sopra si ritiene necessario destinare al pertinente capitolo di spesa n. 7698 le risorse confluite nel capitolo 7003 pari a euro 30.741.000

- 2) **Legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 12** recante *norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*, per l'importo di euro 79.118.000.

La normativa in questione ha istituito le Autorità di bacino di rilievo nazionale, i cui organi provvedono all'elaborazione dei piani di bacino ed assicurano il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque. Nell'anno 2003, la quota del Fondo unico destinata alle

predette finalità, iscritta al capitolo 7003/Economia per l'importo di euro 5.164.569, è stata trasferita con decreto ministeriale di variazione di bilancio al "*Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino*" di cui al capitolo 7469/Economia.

Le risorse di cui al citato capitolo 7469 sono state successivamente ripartite tra le Amministrazioni interessate per l'intero importo sulla base delle richieste pervenute dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), subentrata al Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, tra l'altro, nell'attività di individuazione delle finalità alle quali attribuire le richiamate risorse da gestire ai sensi del D.P.R. 8 agosto 2002, 207 "*Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs 30 luglio 1999, n. 300*".

In particolare, per effetto dell'articolo 2, comma 2 del predetto Statuto, è stato previsto il trasferimento nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e del territorio delle spese di funzionamento della menzionata Agenzia ad eccezione delle risorse relative al servizio dighe (assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), al servizio sismico nazionale ed al servizio informativo unico (iscritti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Restano, inoltre, distinte, nell'ambito del Fondo per il Federalismo amministrativo, le risorse da destinare agli Uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico in applicazione dell'articolo 91, comma 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

I programmi che si intendono finanziare per l'anno 2004 sono stati presentati dall'APAT che svolge, ai sensi del citato articolo 2 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207, compiti e attività tecnico scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo:

-PROGRAMMA STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA NAZIONALE a scala 1:50.000 (Progetto CARG).

Nell'ambito del programma di coordinamento tra Stato e Regioni, è stato istituito il Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con il compito di assicurare l'armonizzazione dei programmi di cartografia di rispettiva competenza del

Servizio geologico Nazionale (ora dell'APAT) e delle corrispondenti strutture tecniche delle Regioni e delle Province autonome. Il programma stralcio presentato costituisce la continuazione dell'attività di programmazione che congiuntamente l'ex Servizio Geologico nazionale, le Regioni e le Province autonome hanno proficuamente perseguito ed attuato fin dall'inizio del progetto CARG, allorché con il DPCM del 1° ottobre 1993 fu istituito, presso lo stesso Servizio, il Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica. La programmazione proposta si basa sulla suddivisione del Paese in grandi aree geografiche contenenti diverse Regioni e Province autonome; all'interno di ciascuna area il territorio si contraddistingue per evidenti affinità dal punto di vista delle problematiche geologiche, dell'uso del suolo e dei rischi geologici. Viene inoltre riportato indicativamente il numero dei fogli geologici divisi per ciascuna area geografica:

Area geografica	Regioni e Province autonome	Numero fogli
Alpi e Pianura Padana	Friuli Venezia Giulia, Bolzano, Trento, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria (P.P.), Emilia - Romagna	60
Appennino Centro- Settentrionale	Liguria (p.p.), Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo	35
Appennino Meridionale, arco calabro e piattaforma apula	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	35
Isole	Sicilia, Sardegna	15

Per ogni foglio prodotto, attraverso il sistema informativo oggi disponibile, vengono evidenziati i seguenti tematismi:

- pericolosità geologica
- censimento e tutela delle risorse
- cartografia a supporto della pianificazione territoriale

Fino ad oggi sono stati finanziati 250 fogli, distribuiti in tutte le Regioni, per un totale di circa il 40% del territorio nazionale. Per coprire l'intero territorio nazionale restano ancora da realizzare 390 fogli. Il programma stralcio presentato dall'APAT, cofinanziato anche dalle Regioni e dalle Province autonome, prevede la realizzazione di 145 fogli geologici corrispondenti ad un ulteriore 23% del territorio nazionale.

- PROGRAMMA AREA MARITTIMA

Il programma prevede i seguenti interventi:

- 1) rete costiera nazionale (misura di alcuni parametri meteomarini in prossimità di coste italiane);
- 2) rete di boe meteo – oceanografiche di altura (posizionamento in mare, manutenzione e gestione dei dati di quattro boe oceanografiche per alta profondità);
- 3) rete meteomarina delle isole minori (misura di alcuni parametri meteomarini in prossimità delle isole minori italiane);
- 4) integrazione e ottimizzazione delle reti di monitoraggio laguna di Venezia e costa nord-adriatica;
- 5) contributo allo sviluppo e all'operatività del sistema Idrometeoromare per i compiti APAT;
- 6) linee guida per la difesa delle coste (produzione di una metodologia per la programmazione, la progettazione e l'attuazione di interventi in materia di difesa delle coste dai fenomeni erosivi);
- 7) realizzazione, avviamento e gestione di un laboratorio di modellistica fisica idraulica-marittima;
- 8) direttiva 2000/60/CE “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque” Armonizzazione alla direttiva per il bacino transfrontaliero dell'Isonzo.

- REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI PER LA DIFESA DEL SUOLO

I progetti presentati mirano da un lato al completamento e all'approfondimento delle conoscenze relative ai fenomeni di dissesto presenti sul territorio nazionale (frane, subsidenza, faglie attive), dall'altro a organizzare e rendere disponibili i dati relativi agli interventi di riduzione del rischio già realizzati.

La disponibilità di tali informazioni insieme a quelle già presenti presso il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, quali ad esempio la cartografia geologica ufficiale o il data-base sui sondaggi profondi, costituisce uno strumento di supporto ineguagliabile per lo sviluppo della politica di difesa del suolo e per la progettazione e finanziamento di nuovi interventi. Le norme tecniche progettuali sono state elaborate e condivise in gruppi di lavoro composti dai rappresentanti APAT e delle Amministrazioni locali (ARPA, Regioni, Autorità di bacino).

Nello specifico i progetti riguardano:

- IFF - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia;
- catasto delle opere di difesa del suolo;

- sistema informativo ITHACA – (Italy HAZard from CApable Faults) - Data Base faglie attive sul territorio nazionale;

- data base nazionale della Subsidenza

- FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO IDROLOGICO DELLE ACQUE INTERNE IN ADEMPIMENTO DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA LEGGE 183/89

Per l'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 112/98, le attività di specifica competenza del Servizio idrologico e delle acque interne presso l'APAT che si intendono finanziare riguardano i seguenti settori:

1. monitoraggio delle grandezze meteoidrologiche su scala nazionale attraverso la Rete Nazionale Integrata di Monitoraggio e Sorveglianza ;
2. determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e pubblicazione, consultazione dei dati idrometeopluviometrici;
3. monitoraggio quali-quantitativo alle chiusure dei principali bacini idrografici;
4. censimento nazionale dei corpi idrici e rappresentazione dei caratteri idrografici nazionali, individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
5. formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
6. ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio di eventi ideologici estremi;
7. analisi dei fattori di rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione dell'emergenze idriche nazionali.

Per consentire l'avvio e la prosecuzione degli interventi illustrati, le risorse disponibili saranno riallocate sul capitolo 7469 ai fini della successiva ripartizione tra l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici - stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, il Fondo per il federalismo amministrativo ed il Registro Italiano Dighe - stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Riduzioni operate dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica" sulle autorizzazioni di spesa confluite nei Fondi unici del Ministero dell'economia e delle finanze

AUTORIZZAZIONI DI SPESA	stanziamenti legge finanziaria 2004	riduzioni operate dal d.l. n. 168 del 2004	disponibilità effettiva
legge n. 730 del 1983 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984). Art. 18, commi 8 e 9 : fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito.	25.823.000	12.910.000	12.913.000
legge n. 266 del 1997 (interventi urgenti per l'economia). Art. 12, comma 2.	25.823.000	12.910.000	12.913.000
legge n. 35 del 1995 (misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1984). Art. 2, comma 1: fondo per contributi in conto interessi su finanziamenti concessi.	181.985.000	90.990.000	90.995.000
totale Capitolo 7005 - fondo unico da ripartire - investimenti e incentivi alle imprese	233.631.000	116.810.000	116.821.000
legge n. 183 del 1989 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Art. 12.	158.228.000	79.110.000	79.118.000
legge n. 97 del 1994 (nuove disposizioni per le zone montane). Art. 2, comma 1.	61.481.000	30.740.000	30.741.000
totale Capitolo 7003 - fondo unico da ripartire - investimenti per la tutela del suolo e la difesa ambientale	219.709.000	109.850.000	109.859.000
totale generale	453.340.000	226.660.000	226.680.000